

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GARE DELLA FASE REGOLARE, NELLE GARE DI PLAY-OFF E NELLE GARE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES" 2016/2017

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le ultime 4 gare della fase regolare, per le gare di play-off e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2016/2017;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime quattro gare della Fase Regolare, alle gare di play-off ed alle gare della Fase Finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei

termini e con le modalità previsti dall'art. 36 bis, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio